



COMUNE DI SANT'AGNELLO

(Città Metropolitana di Napoli)

CAPITOLATO D'APPALTO

PROCEDURA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'AGNELLO PER IL PERIODO DI MESI 12

CIG: Z472BDCBA4



INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 – DURATA

ART. 4 - INFORMAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO PRESTAZIONALE RICHIESTO

ART. 5. MODALITA' RICOVERI

ART. 6 - CONTROLLO SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

**ART. 7 - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO , DIRETTORE SANITARIO DELLA STRUTTURA E IL DIRETTORE
ESECUTORE DEL CONTRATTO**

ART. 8 - PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.

ART. 9 - GARANZIE E RESPONSABILITA'

ART. 10 – SPESE DI CONTRATTO E CAUZIONI

ART. 11 – RISOLUZIONE CONTRATTO – PENALITA'

ART. 12 – DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

ART. 13 – PAGAMENTI - OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 14 - CONTROVERSIE

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 16 – NORME DI RIFERIMENTO

ART. 1 – OGGETTO

1- Il presente Capitolato d'Appalto disciplina il servizio per l'espletamento, da parte della ditta aggiudicante, delle attività di cattura, trasporto, custodia, cura, mantenimento dei cani randagi rinvenuti nell'ambito del territorio del Comune di Sant'Agnello, non reclamati da privati cittadini. Tutte le attività andranno poste in essere nel pieno rispetto della vigente normativa in materia, secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle norme che seguono ed in particolare di quanto previsto dalla Legge Regione Campania n. 3 del 11 aprile 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 21 del 15 aprile 2019.

L'attività oggetto dell'appalto prevede, in particolare, la gestione dei seguenti servizi:

- ricovero di cani in difficoltà in assenza e presenza di proprietario;
- trasporto dei cani dal luogo di ricovero alla struttura dell'aggiudicatario;
- identificazione e gestione degli accessi presso la struttura;
- cattura, cura, custodia e mantenimento dei cani ricoverati in attesa dell'affidamento;
- gestione sanitaria ed veterinaria degli animali ospitati, con somministrazione di eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute, anche mediante l'adozione di specifici protocolli veterinari in caso di emergenze sanitarie;
- Benessere, educazione – rieducazione animale, con il corretto supporto di educatori e istruttori cinofili e del medico veterinario comportamentista.
- Cura e alimentazione degli animali anche in forma differenziata per cuccioli, adulti e anziani oltre all'utilizzo di specifiche diete per cani affetti da problematiche alimentari e/o sanitarie;
- Pulizia e igienizzazione dei luoghi lavoro e di ricovero;
- Gestione, trasporto e smaltimento delle carcasse degli animali deceduti;
- Attività di promozione e sensibilizzazione e affidamento dei cani ricoverati.

Tutte le sopra descritte attività rientranti nell'oggetto dell'appalto dovranno riguardare i cani randagi catturati sul territorio del Comune di Sant'Agnello, e tutti i cani custoditi presso la struttura attualmente affidataria del servizio.

Qualora alcune delle suddette attività siano di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale, o comunque siano svolte dalla stessa, la Ditta aggiudicante sarà tenuta a coordinare direttamente le attività di propria competenza con quelle svolte dall'ASL, e si farà carico di tutte le spese a qualsiasi titolo dovute all'ASL per le funzioni svolte, tenendo assolutamente indenne il Comune di Sant'Agnello.

2. L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata mediante procedura di gara telematica, finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare i servizi in questione, mediante "Trattativa Diretta" (TD) ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 s.m.i, nell'Ambito del Mercato Elettronico della P.A. MEPA - sito www.acquistiinretepa.it, con l'abilitazione all'iniziativa "SERVIZI" - Categoria "Servizi Sociali – Sottocategoria "Servizi di Canili, Gattili e per altri animali".

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato vengono adottate le seguenti definizioni, i ruoli e le procedure sulla base di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), a tutela della salute pubblica e dell'ambiente e per migliorare in modo efficace il benessere degli animali di affezione e il loro rapporto con l'uomo.

La Regione Campania ha un ruolo di programmazione, coordinamento e controllo delle A.S.L. e degli Enti Locali impegnati nelle attività di lotta al randagismo (D.L.vo n. 502 del 1992; L.R. n. 3 del 2019 ecc.); essa esercita tale ruolo per il tramite del Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità.

- Il Comune, il Sindaco è l'Autorità Sanitaria Locale (art. 13 della Legge n. 833 del 1978) e il rappresentante della comunità locale (D.L.vo n. 267 del 2000 – Testo Unico degli Enti locali); ha pertanto un ruolo centrale nella gestione del randagismo.

- Il Comune, anche in quanto responsabile giuridico della protezione degli animali (D.P.R. 31.03.1979), dispone l'adozione delle cure non coperte dal servizio della A.S.L. e l'adozione di eventuali ordinanze di sequestro di cani privati per motivi sanitari, di benessere animale o di ordine pubblico. Stanza i fondi necessari, collabora con l'A.S.L. per l'esecuzione delle attività inerenti all'iscrizione all'anagrafe dei cani e delle campagne di

sterilizzazione. - Tramite la Polizia Locale, il Comune esercita il controllo del territorio, rileva la presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile. Il Comune è responsabile della gestione (anche amministrativa) del ricovero dei cani nei canili e deve vigilare continuamente sulla stessa. È responsabile inoltre dell'organizzazione, diretta o delegata, delle adozioni e di tutti i processi decisionali che riguardano un animale non di proprietà ricadente nei confini del territorio comunale.

- L'A.S.L. è l'organo tecnico che supporta il Comune nell'esecuzione delle attività medico – veterinarie e anagrafiche; realizza e aggiorna la banca dati dell'anagrafe canina, provvede alla cattura dei cani vaganti su richiesta del Comune o di altra autorità competente, fornisce il servizio di sterilizzazione dei cani e dei gatti delle colonie feline, vigila sul rispetto delle normative sanitarie, applica nei canili i piani regionali di lotta alle malattie infettive e parassitarie, vigila sul rispetto della normativa inerente il rispetto del benessere animale.

- L'A.S.L. è inoltre incaricata di fornire le cure sanitarie ai cani randagi ricoverati nei canili sanitari (art. 2 della Legge n. 21 del 1994); il livello di dettaglio delle prestazioni fornite, nel rispetto dei compiti istituzionali della sanità pubblica veterinaria, è definito dagli atti di programmazione regionali, anche sulla base dell'entità delle risorse economiche assegnate alle A.S.L. - Il Comune e l'A.S.L. collaborano nella realizzazione di interventi di educazione e sensibilizzazione, formazione e informazione.

- Il Canile Sanitario è il luogo nel quale devono essere condotti tutti i cani randagi in seguito al loro prelievo dall'ambiente; il ricovero nel canile sanitario è finalizzato all'esecuzione degli accertamenti anagrafici e dei trattamenti medici e chirurgici (identificazione, sterilizzazione, pronto soccorso, trattamenti immunizzanti e antiparassitari) propedeutici all'adozione o, in attesa della stessa, al ricovero nei canili rifugi. E' quindi un luogo dove avviene un continuo avvicendamento dei cani catturati, che, al termine delle operazioni sanitarie, vengono adottati o trasferiti al canile rifugio.

- Il Canile Rifugio è finalizzato al pensionamento del cane, proveniente dal canile sanitario, in attesa dell'adozione; in assenza di quest'ultima il cane potrebbe restare ricoverato anche per tutta la vita, per cui il canile rifugio deve garantire un ricovero confortevole di lunga durata.

ART. 3 - DURATA

1. L'appalto oggetto del presente capitolato avrà durata di anni 1 (uno) – mesi 12 (dodici), con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio.

ART.4 - INFORMAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO PRESTAZIONALE RICHIESTO

La ditta affidataria dovrà garantire preliminarmente lo spostamento degli animali in custodia dal canile attuale al canile dell'offerente.

Nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione del presente appalto e l'avvio della fornitura del servizio l'appaltatore dovrà trasportare nella propria struttura, a proprie spese, usando idonei mezzi e redigendo apposito verbale, i cani attualmente ospitati presso il canile affidatario del servizio, nei termini che saranno comunicati al momento dell'affidamento del servizio dalla stazione appaltante.

Il trasporto dovrà essere effettuato da personale abilitato, documentato da eventuali specifiche autorizzazioni previste a norma di legge.

Trasferimenti a qualsiasi titolo degli animali in ricovero, dovranno esser registrati nell'apposito registro di carico e scarico, dicasi lo stesso per quanto riguarda la cessione a terzi degli animali ospitati presso la struttura di ricovero.

La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali deve essere in possesso delle caratteristiche tecniche strutturali e di gestione indicate dall'art. 11 della Legge Regionale n.3/2019 di seguito evidenziate:

I canili sono realizzati e riqualificati, tenuto conto delle necessità fisiologiche ed etologiche degli animali e nel rispetto delle seguenti caratteristiche tecniche strutturali:

a) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;

- b) un locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti; spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale addetto;
 - c) un reparto contumaciale isolato, distinto in due aree separate rispettivamente destinate alla quarantena dei cani in arrivo ed all'isolamento di quelli ammalati, garantendo aree riscaldate;
 - d) box adeguatamente attrezzati per la custodia dei cuccioli;
 - e) i box che accolgono un solo cane prevedono una zona coperta e una scoperta con un'area minima totale di:
 - 1) due metri quadrati per cane di piccola taglia ossia cuccioli e cani di peso non superiore a 2 chilogrammi;
 - 2) tre metri quadrati e mezzo per cane di taglia media, ossia cani di peso non superiore a 8 chilogrammi;
 - 3) quattro metri quadrati e mezzo per cane di taglia grande, ossia cani di peso compreso tra 8 e 15 chilogrammi;
 - 4) sei metri quadrati per cane di taglia gigante, ossia cani di peso superiore a 15 chilogrammi;
 - f) i box che accolgono più animali rispettano le caratteristiche e le misure di cui alla lettera e) proporzionalmente al numero e al tipo degli animali ivi ospitati e possono comprendere un'area in terra battuta;
 - g) i box, a garanzia della sicurezza degli altri cani e degli operatori, destinati ai cani mordaci o aggressivi;
 - h) un adeguato impianto di approvvigionamento idrico e un'adeguata recinzione di tutta la struttura. Le recinzioni esterne ed interne non devono presentare parti che possono arrecare ferite o danni agli animali e devono essere tenute sempre in perfette condizioni di manutenzione;
 - i) le aree di comune utilizzo per la ricreazione dei cani.
5. Il proprietario del canile presenta all'ASL territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento alle indicazioni previste dal presente articolo.

Inoltre i canili sono realizzati nel rispetto delle seguenti caratteristiche di gestione:

- a) garantiscono, salvo intervenute condizioni straordinarie della struttura, orari di accesso al pubblico interessato alle adozioni per sei giorni settimanali, cinque ore giornaliere, compresa un'apertura di almeno quattro ore di un giorno festivo o prefestivo. L'orario di apertura al pubblico è comunicato al Comune proprietario dei cani e al servizio veterinario ufficiale, nonché pubblicizzato sul sito dei citati enti e chiaramente visibile all'ingresso della struttura;
 - b) nell'ambito della socializzazione inter e intra specifica, della formazione e dell'eventuale recupero di cani con problematiche comportamentali, comprendono nel proprio organico educatori e addestratori cinofili riconosciuti;
 - c) nell'ambito della rieducazione e recupero, si possono avvalere di un medico veterinario comportamentista o di un medico veterinario esperto in etologia e i lavori sono puntualmente documentati e comprovati;
 - d) si dotano di apposito portale web contenente le informazioni relative agli animali ospitati presso le strutture, garantendo ai Comuni l'accesso ventiquattro ore al giorno ai dati degli animali ospitati per proprio conto;
 - e) dimostrano, documentano e comprovano, con piano e personale qualificato, la realizzazione di programmi e di iniziative finalizzati a incentivare le adozioni;
 - f) garantiscono lo smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.
6. Il titolare del canile affida, con regolare contratto, la direzione sanitaria a un veterinario libero professionista. Il canile pubblico o privato deve avere un registro delle presenze del direttore sanitario o dell'eventuale sostituto.
7. I canili sono forniti di apposito registro vidimato dalla ASL di carico-scarico degli animali che contiene la descrizione degli animali, le informazioni sul microchip, sulla provenienza, sulla data d'ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita del cane o del decesso.
8. I cani ricoverati nei canili sono identificati con microchip e iscritti nella Banca dati all'atto del ricovero, secondo le modalità previste dall'articolo 7). Per il cane è prevista una scheda sanitaria individuale, completa di foto dell'animale al momento del ricovero, redatta dal direttore sanitario.
9. Le strutture di cui al presente articolo possono avere una recettività massima di trecentocinquanta animali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture esistenti che ospitano un numero di animali superiore a quello indicato non possono accoglierne altri.

10. I canili sono dotati di personale per il governo degli animali in numero adeguato, nella misura del rapporto personale/cane pari rispettivamente a uno/duecento, in possesso di qualificata formazione professionale in materia sufficiente a garantire la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere garantendo i seguenti interventi minimi:

- Alimentare giornalmente i cani con pasti di qualità e quantità adeguati alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale;
- Assicurare inoltre che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;
- Assicurare un periodo di adeguato sgambamento dei cani da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppo di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi ed il numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili;
- Tenere ed aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;
- Adottare ogni misura utile a consentire e favorire le adozioni;
- Offrire adeguata assistenza e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;
- Rimuovere giornalmente le deiezioni solide ed i residui di quelle liquide, provvedendo alla pulizia dei box, delle cucce e spazi esterni;
- Effettuare periodiche operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- Attivarsi presso soggetti idonei per controlli periodici ed eventuali necessari interventi di carattere veterinario a tutela della salute degli animali;
- Smaltire, a norma delle vigenti leggi, le carcasse dei cani deceduti presso la struttura;
- Comunicare tempestivamente l'avvenuto decesso dell'animale al Comune di Sant'Agnello.

ART. 5 - MODALITA' RICOVERI

Procedura di ingresso al canile

L'accettazione dei cani nella struttura dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti procedure:

1. Ritrovamento e segnalazione da parte dei cittadini di cani randagi o vaganti alla Polizia Locale della Stazione Appaltante o intervento su disposizione degli Organi di Polizia o della Stazione Appaltante o del Servizio Veterinario A.S.L.
2. Accertamento del possesso di microchip tramite la Polizia Locale, la A.S.L. o altro Pubblico Ufficiale incaricato.
3. Richiesta di cattura trasmessa dall'Ufficio Polizia Locale e alla A.S.L.
4. Intervento di cattura della A.S.L. per mezzo di ditta convenzionata.
5. Trasporto a carico della ditta convenzionata con la A.S.L. presso la struttura.
6. Espletamento delle verifiche preventive da parte dell'aggiudicatario all'atto dell'ingresso presso la struttura che preveda almeno un'ulteriore verifica sulla presenza del microchip – anagrafe canina ed in tale caso l'immediata identificazione e contestuale comunicazione sia al proprietario che alla Stazione Appaltante.
7. Il responsabile del canile di cui al successivo art. 7, concluse le verifiche suindicate, procede con:
 - Formale accettazione del cane mediante compilazione di dedicato modulo –
 - scheda di accettazione. –
 - Assegnazione di numero consecutivo riportato nella scheda di cui al punto precedente. –
 - Compilazione, entro le 72 ore dall'ingresso, del registro presenze (carico e scarico).

L'aggiudicatario, per mezzo del responsabile del canile, è tenuto a compilare ed aggiornare il registro delle presenze dei cani in canile (carico e scarico).

La ditta comunicherà tempestivamente all'ufficio comunale l'avvenuta cattura e il giorno da cui decorre il ricovero dell'animale.

ART. 6 - CONTROLLO SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare in ogni momento e senza preavviso, a mezzo dei propri uffici, del servizio veterinario dell'ASL e attraverso le Associazioni di Volontariato individuate dall'Amministrazione Comunale, l'andamento del servizio stesso compreso la verifica della presenza effettiva

del numero dei cani ricoverati dal comune di Sant'Agnello, in relazione alle comunicazioni e documenti in possesso e delle schede identificative tenute dall'affidatario.

ART. 7 - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E DIRETTORE SANITARIO DELLA STRUTTURA

1. Il Gestore deve comunicare al Comune ed al Servizio Veterinario della A.S.L. all'atto della stipulazione del contratto, ovvero entro 3 (tre) giorni dalla variazione, il nominativo del Responsabile Amministrativo della Struttura che terrà i rapporti inerenti alla gestione del servizio con l'Amministrazione ed assicurerà gli adempimenti di cui al presente capitolato.

2. Il Gestore dovrà assicurare l'assistenza veterinaria e la tutela della salute dei cani ospiti della struttura, attraverso un Medico Veterinario iscritto all'Albo che assume l'incarico di Direttore Sanitario, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune all'atto della stipula del contratto, ovvero entro 3 (tre) giorni dalla variazione.

Il Direttore Sanitario è responsabile dello stato di salute e del benessere psico-fisico degli animali all'interno del rifugio.

Il Direttore Sanitario deve compilare e sottoscrivere, per ogni cane ospite della struttura, apposita Scheda Sanitaria contenente tutti i trattamenti sanitari, ai quali è stato sottoposto il cane.

Le Schede Sanitarie degli animali dovranno essere a disposizione dell'Amministrazione che in qualsiasi momento potrà farne richiesta e un estratto delle stesse dovrà essere consegnato all'affidatario/adottante nel momento dell'uscita del cane dal rifugio, debitamente sottoscritte.

In relazione alle prestazioni da effettuare, le verifiche e i controlli e tutti gli altri compiti previsti dalla vigente normativa sull'esecuzione del contratto sono attribuiti agli organi componenti.

ART. 8 - PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

- dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette, inclusa la sorveglianza sanitaria con le vaccinazioni previste;

- dovrà trasmettere al competente ufficio comunale, prima dell'inizio del servizio, copia del documento di valutazione del rischio di cui agli art. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/08 o, nei casi previsti, copia del piano operativo di sicurezza di cui agli art. 89 e 96 del medesimo decreto, allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del suddetto decreto ed impegnandosi ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del luogo di lavoro/cantiere ovvero i processi lavorativi seguiti.

- dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, ecc... ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'appaltatore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle proprie strutture, in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà provvedere ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08, secondo le modalità che saranno definite dalla stazione appaltante.

Il personale della ditta aggiudicataria, nell'ambito dello svolgimento dell'attività sul territorio comunale ed all'interno della propria struttura, quando queste sono aperte al pubblico, dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 9 - GARANZIE E RESPONSABILITA'

La ditta aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione Comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio.

L'Amministrazione Comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio in appalto.

La ditta aggiudicataria solleva il Comune di Sant'Agnello da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore del servizio, e in ogni caso, da questo rimborsate.

ART. 10 - SPESE DI CONTRATTO E CAUZIONI

10.1 Contratto

Dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stipula del contratto in modalità telematica attraverso la piattaforma MEPA, con l'avvertenza che si procederà alla stipula soltanto se la ditta aggiudicataria risulterà in regola con le vigenti disposizioni normative in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di procedere alla consegna anticipata del servizio, in questo caso la ditta è tenuta ad eseguire la disposizione ed iniziare il servizio nella data stabilita.

Nel caso la ditta non stipuli il contratto (o non assuma l'anticipata consegna del servizio qualora la stazione appaltante lo richieda) nei termini che verranno assegnati, l'amministrazione procederà alla revoca dell'appalto. La durata del presente appalto è stabilita in anni 1 (uno), decorrenti dalla data di stipula del contratto o del verbale di consegna anticipata del servizio, fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti di cui al successivo art.13).

10.2 Cauzioni

La ditta aggiudicataria, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla gara e dal contratto, a garanzia dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni, deve prestare idonea cauzione a favore dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto indicato:

Cauzione definitiva

Prima della stipulazione del contratto la ditta aggiudicataria deve presentare una cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art.103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento della penalità eventualmente comminate, costituita in numerario mediante deposito presso la tesoriere comunale, oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta dell'Ente entro 15 gg. e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale.

Qualora la ditta appaltatrice non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, l'amministrazione, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicazione decaduta e rivalersi sull'aggiudicatario per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto. In caso di decadenza dell'aggiudicatario o di inadempienza o di grave negligenza dell'appaltatore anche nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione ha diritto di incamerare con atto unilaterale tutto o parte della cauzione prestata salva l'azione di risarcimento danni.

La ditta aggiudicataria è obbligata al pronto reintegro della cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. Lo svincolo di detta cauzione è previsto entro i 60 giorni dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale.

ART. 11 - RISOLUZIONE CONTRATTO – PENALITA'

1. Il contratto si intende risolto ipso iure, senza diritto a rimborso o risarcimenti, in caso di:

- Fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o messa in liquidazione dell'appaltatore, cessione ramo di attività, stato di moratoria e di conseguenti atti di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- Sospensione o interruzione del servizio per motivi non indipendenti da cause di forza maggiore;
- mancato rispetto del C.C.N.L. Con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio;
- fatti di frode o sentenze di condanna passate in giudicato; apertura di procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte dell'ATI;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno; messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatari.

2. L'amministrazione comunale, comunicherà con PEC l'avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, concedendo 10 giorni dal ricevimento per il contraddittorio. Qualora successivamente al contraddittorio non si raggiunga esito favorevole, verrà assunto il provvedimento definitivo.

3. Fuori dalle ipotesi sopra riportate si conviene che l'inosservanza di parte dell'appaltatore, delle clausole del presente capitolato o disposizione di legge vigenti, nonché delle sotto riportate inadempienze:

- Ritardo nell'inizio del servizio nei termini stabiliti;
- Mancato o ritardato intervento ad ogni richiesta dell'autorità comunale;
- Mancata comunicazione al Servizio veterinario dell'ASL dell'avvenuta cattura dell'animale per la registrazione all'anagrafe canina o per l'apposizione del codice identificativo;
- Mancata comunicazione al Comune del decesso o dell'affidamento degli animali;
- Mancato rispetto dei requisiti igienici e nutrizionali ritenuti idonei dal servizio veterinario pubblico;
- Mancato intervento medico-sanitario sui cani appena catturati o già ospiti della struttura;

comporterà l'applicazione di una penale, fino a:

- a) € 100,00 per la prima violazione contestata;
- b) € 250,00 per la seconda violazione contestata;
- c) € 500,00 per la terza violazione contestata:

4. Tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare.

5. Alla quarta violazione grave definitivamente accertata, il Comune si riserva di rescindere il contratto.

6. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.

7. Le penali verranno comunicate a mezzo PEC.

Art. 12 - DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Considerata la natura del servizio, al Gestore non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa, causa di forza maggiore e mutate esigenze, con preavviso scritto non inferiore a 30 (trenta) giorni, a mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata.

Il tutto senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il corrispettivo effettivamente dovuto fino alla data di cessazione del rapporto.

ART. 13 – PAGAMENTI - OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il corrispettivo dovuto al gestore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è liquidato entro 30 giorni, dalla data di trasmissione di regolare fattura elettronica mensile posticipata (fa fede la data di arrivo al Protocollo del Comune), con apposito provvedimento del Responsabile del Settore e/o Servizio competente e dietro accertamento della regolarità contributiva (DURC).

- I documenti contabili dovranno essere corredati dal certificato del Direttore Sanitario comprovante il numero degli animali presenti e l'effettivo stato di salute degli stessi.
- Nel caso di errori od inesattezze contenuti nella fattura/nota, si intende che il termine di pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova fattura/nota corretta.

- I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto e saranno comprensivi degli oneri per la sicurezza, di ogni provvista, manodopera e spesa necessaria per il servizio.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di decurtare dall'ammontare dei pagamenti l'importo di penalità o di altri addebiti gravanti sulla ditta aggiudicataria.

Tutti i movimenti finanziari generati dall'affidamento del servizio di che trattasi devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale che deve riportare il CIG fornito dalla stazione appaltante secondo le disposizioni recate dall'art.3 della L. n.136 del 13.8.2010. La ditta aggiudicataria, pertanto, durante la durata del contratto, deve avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto. Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato con la risoluzione del contratto per inadempimento

ART. 14 – CONTROVERSIE

Successivamente all'affidamento, in caso di contestazioni, dispute o divergenze in ordine all'applicazione e all'interpretazione del Contratto e/o alla corretta gestione del servizio, dovrà essere esperita, in via preventiva, la composizione bonaria delle stesse. In caso di esito infruttuoso, Foro competente è quello di Torre Annunziata. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

.Ai sensi e per gli effetti del nuovo RGPD 2016/679 i dati personali raccolti con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi.

Art. 16 – NORME DI RIFERIMENTO

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel presente Capitolato e negli atti da questo richiamati. Per quanto non previsto dal presente Capitolato d'Appalto e per quanto in contrasto con il contenuto di esso, le parti si richiamano alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Per presa visione ed accettazione – la ditta _____